



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 21/02/2024

Numero Registro Dipartimento 142

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2200 DEL 21/02/2024

Oggetto: Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 CEE, Direttiva Uccelli 79/409 CEE, DPR 357/97 e smi, DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.

Oggetto: Piano di Gestione della Proprietà Forestale del Comune di Aieta (CS) per il periodo 2022 – 2037

Proponente: Comune di Aieta (CS)

Parere di esclusione Vinca

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Regolamento Regionale n. 4/2023 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>;

- Legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” (BURC n. 116 del 24 maggio 2023);
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- -la legge Regionale n. 50 del [23/12/2022](#) – Legge di stabilità regionale 2023;
- -la legge Regionale n. 51 del [23/12/2022](#) – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- -la DGR n. 713 del [28/12/2022](#) – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118);
- -la DGR n. 714 del [28/12/2022](#) – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118);

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento con prot. /SIAR n 267567 del 13/06/2023, il Comune di Aieta (CS) ha presentato istanza di Valutazione di Screening di Incidenza in merito al Piano di Gestione della Proprietà Forestale per il periodo 2022 – 2037;
- tale istanza, corredata dalla relativa documentazione, è stata sottoposta alla valutazione della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento VIA -AIA -VI per la disamina dell’intervento e dei possibili impatti/incidenze significative;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 12/02/2024, ha ritenuto che per l’intervento proposto **non debba essere attivata la procedura di valutazione appropriata;**
- il suddetto parere di VINCA positivo è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 14, comma 3 e 4, del R.R. 3/2008, per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e s.m.i, lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente, provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni/raccomandazioni espresse in sede di valutazione ambientale (ivi compresa la Valutazione quella di Incidenza) è affidata ad ARPACal;
- l’attività di sorveglianza sui siti afferenti a Rete Natura 2000 è svolta dai soggetti indicati all’art. 41 della Legge regionale n. 22/2023 e che, altresì, verranno applicate le norme in materia di sanzioni previste agli articoli 62 e 65 della legge medesima;

DATO ATTO CHE

- il presente decreto - in considerazione della tutela preminente e preventiva degli interessi tutelati - sarà oggetto di revoca nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d’obbligo/prescrizioni contenute nel parere STV allegato/progetto ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VINCA/VINCA in parola;
- con il provvedimento di revoca, gli interventi e le opere realizzati in difformità ovvero in contrasto con gli obiettivi specifici tutela e di conservazione precisati per ZPS e ZSC o siti della Rete Natura 2000 comportano l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile,

della situazione ambientale ed ecologica *ex ante* o, comunque, l'applicazione di misure – impartite dall'Autorità competente - atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino;

- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

RITENUTO NECESSARIO

- prendere atto del parere positivo di VINCA espresso dalla STV nella seduta 12/02/2024;
- fissare il termine di efficacia della suddetta valutazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DATO ATTO CHE la responsabilità del procedimento è in capo al Dott. Giovanni Aramini in qualità di Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali-Sviluppo Sostenibile ai sensi dell'art.4 comma 4 L.R. 19/2001. Su proposta del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo.

PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

- **DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 12/02/2024 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con la quale è stato pronunciato parere di esclusione dalla procedura VINCA per il Piano di Gestione della Proprietà Forestale per il periodo 2022 – 2037; Proponente Comune di Aieta (CS) e **di tutte le condizioni d'obbligo /prescrizioni dettate nel parere medesimo;**
- **DI FISSARE** la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica; decorso il suddetto termine la procedura deve essere reiterata, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
- **DI NOTIFICARE** il presente decreto al Comune di Aieta (CS) e per i rispettivi adempimenti di competenza, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria – Settore Forestazione e ad ARPACal.

- **DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Nicola Caserta
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

Dirigente del Settore 2
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Seduta del 12.02.2024

Oggetto: Piano di Gestione della Proprietà Forestale del Comune di Aieta (CS) per il periodo 2022 – 2037
Proponente: Comune di Aieta (CS)
ZPS “Pollino Orsomarso” Cod. IT9310303
Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA -VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.

Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;



- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/73/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo";
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante "L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI";

PREMESSO CHE con nota prot. Aoo Regcal n. 267567 del 13/06/2023 acquisita agli atti del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, il Comune di Aieta (CS) ha inoltrato richiesta per la procedura di VINCA del progetto in oggetto;

PRESO ATTO CHE Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. C bis, del D.lgs. 152/06 "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri di gestione forestale sostenibile ed approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati";

VISTA la documentazione presentata costituita da

- Relazione generale;
- Elaborati progettuali e studio di incidenza;
- Calcolo e pagamenti oneri istruttori;
- Dichiarazione dei Tecnici incaricati circa il possesso della professionalità e le effettive competenze per la redazione dello studio di incidenza ambientale;
- Elaborato grafico Tavola 1- Carta di inquadramento generale dell'area;
- Elaborato grafico Tavola 2- Carta di inquadramento catastale;
- Elaborato grafico Tavola 3- Carta assestamentale (Silografica);
- Elaborato grafico Tavola 4- Carta dei comparti colturali;
- Elaborato grafico Tavola 5- Carta dei vincoli;
- Elaborato grafico Tavola 6- Carta degli interventi colturali;
- Elaborato grafico Tavola 7- Carta della Viabilità forestale;
- Parere Parco Nazionale del Pollino;

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE

L'area d'intervento, interessa una superficie catastale di 2.546 ha e rappresenta il Patrimonio agro – silvo – pastorale di proprietà del Comune Aieta (CS), tale superficie per una estensione pari a 1.722 ha rientra sia nella Zone di Protezione Speciale (ZPS) “Pollino-Orsomarso” (ZPS cod. n. IT9310303) che nel Parco nazionale del Pollino. Trattasi di ambienti generalmente acclivi, posti a quote altimetriche tra i 300 e 1400 m. s.l.m., rappresenta una vasta area al margine settentrionale della penisola calabra e comprende tra gli altri il Monte Ciagola, il Calimaro, il Curatolo e la Montagna Grande.

Dal punto di vista pedologico ricade nella Soil Region 59.7 Massiccio del Pollino provincie pedologiche 14 e 15. Nelle quali si individuano aree particolarmente acclivi prive di copertura arborea con suoli sottili e roccia affiorante; aree in cui si stabilisce un certo equilibrio tra pedogenesi ed erosione con suoli moderatamente profondi in cui l'orizzonte superficiale poggia direttamente sul substrato calcareo-dolomitico.

La distribuzione della vegetazione forestale può essere ricondotta a tre piani fondamentali: basale inferiore (fino ai 400 m s.l.m.), basale superiore (che si arresta intorno agli 800 m di quota) e montano per le quote superiori.

Nel piano basale inferiore, la formazione vegetale più appariscente è la macchia mediterranea, costituita soprattutto da arbusti o alberi di piccole dimensioni, sempreverdi e xerofili: lentisco, corbezzolo, erica, rosmarino, ginestre, leccio. Altre piante ad alto fusto sono la roverella e sporadicamente la sughera.



Nel piano basale superiore, assume maggiore rilevanza la macchia-foresta, costituita da piante a portamento e dimensioni arboree: leccio (*Quercus ilex*), roverella, ontano napoletano, orniello, acero minore, carpino nero.

Nel piano montano, ha inizio la foresta vera e propria, caratterizzata alle quote basse da formazioni naturali di latifoglie sempreverdi (leccete), a quelle via via più alte da popolamenti di latifoglie decidue (ontaneti, cerrete, faggete). Infine, oltre i 1000 m di quota si rinvencono le formazioni di faggio (*Fagus sylvatica*).

Lungo i torrenti si rinviene la lussureggiante vegetazione idrofila composta dal pioppo tremolo (*Populus tremula*, L.), dal pioppo nero (*Populus nigra* L., 1753), e vitalbe (*Clematis vitalba* L.) con ontano napoletano (*Alnus cordata* Desf.) e orniello (*Fraxinus ornus* L.).

In attuazione della I e II Legge Speciale Calabria, ex coltivi abbandonati e terreni con soprassuoli degradati sono stati interessati da rimboschimenti di conifere indigene ed esotiche.

La specie maggiormente impiegata alle quote più elevate è stata il pino nero (*Pinus nigra*), mentre, alle quote inferiori, sono stati introdotti, insieme ad esso, il pino domestico (*P. pinea* L.), il pino d'Aleppo (*P. halepensis* L.) e il pino marittimo (*P. pinaster* Ait.) con qualche cipresso (*Cupressus sempervirens* L.).



L'intervento pianificatorio riguarda il Piano di Gestione Forestale delle proprietà silvo- pastorali del Comune di Aieta (CS). Il Piano è stato redatto in conformità alle Linee guida per la redazione dei piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici della Regione Calabria. La durata del piano è quindicennale e la metodologia utilizzata è quella descritta nelle linee guida per l'elaborazione dei piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici della Regione Calabria, attraverso una gestione forestale sostenibile.

Sulla base delle caratteristiche delle proprietà forestali investigate, delle esigenze e degli indirizzi gestionali del Comune di Aieta sono stati individuati i seguenti obiettivi culturali generali, indicati in ordine di priorità:

1. Miglioramento della funzionalità bio-ecologica dei popolamenti forestali;
2. Potenziamento del valore economico dei boschi nel medio - lungo periodo;
3. Garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione e miglioramento dei suoli forestali e degli strati umici, con particolare attenzione alla difesa dei popolamenti forestali dagli incendi boschivi;
4. Valorizzazione dei boschi dal punto di vista turistico – ricreativo;
5. Gestione e conservazione dei pascoli montani comunali;
6. Mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.

Pertanto, sulla base delle considerazioni fatte la proprietà boscata del Comune di Aieta può essere suddivisa in aree a gestione attiva ed aree a monitoraggio dove non si prevedono interventi selvicolturali veri e propri.

La prima area presenta caratteristiche strutturali ed ambientali tali per cui è possibile ipotizzare di attuare una gestione forestale che preveda interventi di utilizzazione veri e propri. Questa tipologia interessa complessivamente una superficie di 290,57 ettari, pari al 11% della superficie forestale di proprietà comunale.

Per quanto riguarda i cedui invecchiati di faggio bisogna tendere alla conversione o attraverso una serie di tagli (tagli di avviamento) oppure lasciando semplicemente “invecchiare” il bosco, senza effettuare alcun intervento (questa metodologia sarà riservata generalmente ai popolamenti di faggio e leccio ricadenti nel parco).

Per quanto riguarda le fustaie e i boschi cedui già sottoposti ad avviamento ad alto fusto o che comunque presentano strutture assimilabili a una fustaia, le modalità colturali da applicare sono intese ad aumentare la diversità biologica della cenosi, la diversificazione strutturale ed a favorire la rinnovazione naturale continua e diffusa, con interventi gradualmente seguendo i criteri dei “tagli colturali” nei popolamenti da seme adulti o nelle fustaie transitorie di diradamenti (moderati) con modalità esecutive simili a quelle illustrate per la conversione.

Nei rimboschimenti di conifere gli interventi intercalari (diradamento) dovranno essere eseguiti in modo da favorire i nuclei di rinnovazione di latifoglie autoctone che si sono sviluppati nel piano dominato, oppure in modo tale da creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi nuclei.

Nei cedui sia di leccio che di latifoglie miste si prescrive di continuare con la forma di governo a ceduo, con turni di minimo 25 anni per il leccio e 18 anni nei cedui di latifoglie miste.

Nella restante parte quella più rilevante del complesso assestamentale comunale, sono stati inseriti tutti i boschi e le superfici d'interesse silvo – pastorale che hanno una funzione principalmente di protezione idrogeologica o che evidenziano condizioni tali per cui almeno nel breve periodo non sono ipotizzabili utilizzazioni in quanto c'è una ragionevole possibilità che si inneschino problemi di degradazione.

Le aree pascolive, che occupano una superficie ragguardevole pari a circa il 42% dell'intera proprietà comunale, saranno gestite secondo criteri di sostenibilità ambientale determinando il carico di bestiame (mediamente di 0,25 UBA/Ha) e le modalità di utilizzo e di conservazione.

ANALISI DI INCIDENZA

Descrizione Sito Rete Natura 2000

ZPS Pollino Orsomarso Codice IT9310303

Le opere di cui al progetto ricadono nella ZPS (Zona di Protezione Speciale), che è rappresentata da una vasta area montuosa degli Appennini Meridionali a cavallo tra Calabria e Basilicata molto importante per i rapaci. Il perimetro della ZPS corrisponde con quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie per le quali è stata individuata la ZPS stessa. Il territorio è aspro con

rupi calcaree di quota medio - alta con pascoli e zone spesso molto innevate. Vi è presente un sistema di valli boscate su calcare del piano montano e pascoli steppici e stagni perenni, cime montuose con boschi mesofili e torrenti montani, bacini idrografici ottimamente conservati, lunghe valli fluviali incassate che si aprono a formare ampie aree alluvionali. La qualità e l'importanza della zona è rappresentata dalla presenza di *Pinus leucodermis*. Zone dei valloni maturi e molto originali. Importanti zone di piante endemiche ed orchidee. Siti riproduttivi di *Triturus carnifex* e *Bombina variegata*. Aree ornitologiche di elevatissimo valore per la nidificazione di specie rapaci diurne e notturne.

L'area, ampia 2231 ha, ricade nei comuni di San Donato di Ninea (65 %), Grisolia (33,5%) e Verbicaro (1,5%).

I confini abbracciano la zona di testata del bacino idrografico del fiume Abatemarco, estendendosi prevalentemente in direzione est-ovest. I limiti del sito comprendono, a partire da cozzo del Pezzente e proseguendo in direzione nord, l'Acqua di teste e la Schiena Lombardo, fino ad arrivare nel punto più a Nord della ZSC, contrassegnato dalle sorgenti che confluiscono nel V. Pastoruso, al confine dei comuni di Verbicaro ed Orsomarso. A nord si sviluppano, sempre in direzione est- ovest la riserva naturale Orientata della Valle del fiume Argentino e l'omonimo ZSC IT9310023. Proseguendo poi in direzione sud- est, i limiti sono contrassegnati dalla linea di spartiacque: Boccademone, Cozzo dell'Orso (1561 metri s.l.m.), Schiena di Lacchicelli (1736 metri s.l.m.), fino a lambire la cresta ed il versante occidentale di Cozzo del Pellegrino, che corrisponde anche al punto più orientale del sito ed al punto di massima quota, 1980 m s.l.m. Qui l'area si sovrappone parzialmente al sic IT9310021 (Cozzo del Pellegrino). Dalla vetta del Pellegrino scende fino alla Carpinosa (654 metri s.l.m., sorgente del fiume Abatemarco). L'area delimitata dal sito include un'ampia parte del bacino idrografico del Fiume Abatemarco, partendo dalle pendici del Cozzo del Pellegrino, nel versante occidentale della Calabria settentrionale, estendendosi verso ovest fino a sud del comune di Verbicaro. L'intera valle si sviluppa in un'area dove affiorano principalmente calcari e dolomie di età triassica. Queste rocce sono moderatamente resistenti all'erosione e ad alta permeabilità. I processi erosivi che si instaurano in queste litologie sono principalmente di dissoluzione chimica. I versanti fortemente inclinati vengono incisi profondamente dai corsi d'acqua.

Tutta l'area è caratterizzata da estesi boschi di Faggio, formazioni igrofile a Ontano napoletano e boschi di forra ad aceri e tigli. Particolarmente significative nel sito sono le foreste dei valloni ricche di aceri (*Acer neapolitanum*, *Acer lobelii*), ontano napoletano (*Alnus cordata*), endemismi appenninici, e Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) sui pendii più ripidi. Il sito inoltre include uno dei più estesi ghiaioni di tutto il territorio regionale. Nell'area è presente l'habitat 91E0 * *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*, anche se non segnalato nel formulario standard. Nel sito i popolamenti di loricato sono localizzati lungo il canalone del Cozzo del Pellegrino ma soprattutto nei pressi di Cozzo dell'Orso sui dirupi di Boccademone. Sulle rocce di quest'ultimo sono radicati esemplari di dimensione notevole.

L'importante contingente di specie faunistiche dell'area include oltre le specie segnalate nel formulario standard lontra (*Lutra lutra*) e Capriolo italico (*Capreolus italicus*).

VALUTATO CHE:

-L'obiettivo del Piano di gestione in questione è quello di migliorare e valorizzare il patrimonio forestale secondo le raccomandazioni contenute negli accordi internazionali sulla sostenibilità della gestione forestale (Conferenza di Rio, Processo di Strasburgo-Helsinki-Lisbona-Vienna), ossia la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi, soprattutto in quanto una parte della superficie agroforestale ricade all'interno del sito Rete Natura in questione;

- La viabilità forestale non verrà incrementata in quanto quella esistente, previo recupero e sistemazione per il necessario esercizio, è sufficiente a raggiungere agevolmente tutte le zone e gli interventi di manutenzione non comportano modificazione dei luoghi;

- Dall'esame degli atti, in linea generale, non emergono incidenze significative e negative sulla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE. Le potenziali incidenze significative sono legate al periodo e stagione di esecuzione delle attività selvicolturali con riferimento ai cicli biologici delle specie di flora e fauna selvatiche;

- Il Piano non comporta alterazioni delle componenti abiotiche e non sono previsti cambiamenti fisici nel territorio, quali ad esempio scavi, prelievo di materiali, captazione di acqua, ecc. Inoltre, anche per quanto riguarda la viabilità forestale l'esame di quella esistente ha confermato che è sufficientemente sviluppata e



consente di raggiungere abbastanza agevolmente quasi tutte le zone, senza prevedere nuovi tracciati

- Gli interventi proposti nel Piano non sono tali da innescare fenomeni di erosione dei suoli. È certamente necessaria una puntuale gestione e manutenzione che non comportano però, modificazioni dei luoghi e movimenti terra significativi.

- Il Piano non prevede l'impiego di sostanze inquinanti pericolose per le acque superficiali e/o sotterranee e immissioni nel demanio forestale comunale di rifiuti dannosi solidi e liquidi, nonché lo smaltimento nel terreno o in acqua.

Complessivamente la gestione forestale proposta si basa su una forma culturale che garantisce: perpetuità, uso e funzionalità bioecologica del sistema bosco.

Si raccomanda di tenere conto della DGR n° 6312 del 13/06/2022 All. B Elenco *Condizioni d'Obbligo* redatte per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche, atte a mantenere la proposta di interventi/attività al disotto del livello di significatività di incidenza sui siti Natura 2000 interessati.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimono **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il piano di cui in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportate:

DIVIETI

Le presenti prescrizioni che si declinano in divieti nel senso che le previsioni d'attuazione del piano di gestione forestale devono essere sospese e/o inibite per espresse disposizioni normative e/o attuative regolamentari vigenti:

1. sia fatto assoluto divieto di utilizzazione degli alberi monumentali già individuati dal CFS (1982) e quelli comunque aventi requisiti previsti dalla l.r. n. 47/2009, DM 23-10-2014, nonché circolare n. 08870 del 19-02-2015 del Corpo Forestale dello Stato (CFS), e della Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, trasmessa a tutti i comuni della Calabria con nota prot. n. 43390 del 11-02-2015;
2. sia sospesa ogni azione attuativa del piano nelle aree qualificabili e individuabili beni geologici-geomorfologici "A. *Singolarità geologiche, geomorfologiche, geositi e monumenti litici*" ai sensi dell'art. 6 Tomo IV del QTRP, nelle more della definizione di una tutela concertata, comune - provincia, mirante ad una conservazione integrale con totale salvaguardia dell'identità dei luoghi;
3. sia sospesa ogni azione attuativa del piano nelle aree qualificabili e individuabili "F. *Architetture e paesaggi rurali e del lavoro. Prescrizioni*" ai sensi dell'art. 6 Tomo IV QTRP, quali beni paesaggistici regionali identitari, così come classificati negli Atlanti di Paesaggio, in ragione delle loro caratteristiche rurali riconoscibili in termini di identità e distinzioni per il rapporto storico comunità territorio.

MISURE PRESCRITTIVE

1. Sia evitato ogni degrado della struttura e funzionalità degli habitat forestali derivanti dagli effetti delle misure/azioni boschive così come programmate e pianificate nel piano, tenendo conto che le principali criticità legate alla componente biodiversità e natura, riguardano l'effetto della somma dei fattori che in maniera singola e/o cumulativa, possono favorire la diminuzione della variabilità degli esseri viventi, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione, l'isolamento e la perturbazione di habitat/specie. In particolare, dovrà essere salvaguardato e conservato l'habitat del chiroterro *Rinolophus hipposideros* (ferro di cavallo), specie in pericolo, che è a rischio altissimo di estinzione, in Italia, secondo la Lista rossa dei vertebrati italiani (IUCN 2013);
2. Sia evitato l'aumento del *disturbo* più o meno intenso degli habitat delle specie e degli habitat naturali e seminaturali a causa *della realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto del legname ritraibile (piste forestali)* effettuate sulla base di logiche che configurano con la



conservazione della biodiversità, in particolar modo quelle che intercettano fitte aree boscate, all'interno della ZPS in questione:

3. Le pratiche selvicolturali, ivi compreso l'attività di utilizzazione, concentrazione ed esbosco, previste nel piano di gestione forestale, possono iniziare e proseguire dal momento in cui viene evidenziata la loro non incidenza o incidenza positiva sulla salvaguardia del sito Natura 2000 in questione e sul mantenimento dei diversi *habitat* forestali di interesse comunitario (all. I dirett. Habitat) e habitat di specie (all. II direttiva habitat) con apposito provvedimento regionale, emanato ai sensi della direttiva medesima e DPR 357/97 e smi;
4. In presenza di ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi, quali aree ripariali e biotopi umidi, aree che ospitano specie endemiche e *habitat* di specie minacciate, così come le risorse genetiche in situ protette o in via di estinzione, siano rilasciate piante da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone in quantità e con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica;
5. Le attività di gestione forestale devono, laddove appropriato, promuovere la diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che verticale, come ad esempio i popolamenti disetaneiformi e la mescolanza di specie, come i popolamenti misti;
6. Mantenere e valorizzare gli eventuali tagli ad uso civico e/o diritti in cui tali attività tradizionali legate allo storico rapporto uomo/bosco instauratosi nel corso dei secoli abbiano favorito gli ecosistemi da salvaguardare;
7. Gli alberi morti in piedi e gli schianti, gli alberi cavi, quelli ultracentenari e quelli di specie rare devono essere rilasciati (salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria), in quantità e con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica, come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dagli invertebrati (insetti ed altri artropodi) di interesse comunitario (*Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo* e *Osmoderma eremita*), dall'avifauna legata a boschi maturi (come picchi e rapaci diurni e notturni) e dai chiroteri (*Rinolophus hipposideros*) prendendo in considerazione gli effetti potenziali sulla salute e sulla stabilità delle foreste nonché sugli ecosistemi circostanti;
8. I biotopi particolarmente significativi quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta devono essere protetti o, se del caso, ripristinati se danneggiati da pratiche forestali;
9. I diritti legali, consuetudinari e tradizionali acquisiti dalle popolazioni locali relativi al territorio boschivo, devono essere chiari, riconosciuti e rispettati, mantenendo i diritti di eventuali usi civici, secondo le regole e consuetudini locali nonché le attività tradizionali legate allo storico rapporto uomo/bosco instauratosi nel corso dei secoli e che abbiano favorito gli ecosistemi da salvaguardare;
10. I siti con riconosciuti significati storici, culturali o spirituali devono essere protetti e gestiti in un modo che si tenga nella dovuta e pertinente considerazione il significato del sito medesimo;
11. Favorire il bosco misto a struttura complessa in rapporto alle differenti condizioni microstazionali, in modo da raggiungere un elevato livello di funzionalità bio-ecologica, di biodiversità, con effetti positivi anche sulla stabilità dell'ecosistema;
12. Regolamentazione delle attività tradizionali di pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto in bosco;
13. Eventuali interventi di silvicoltura naturalistica dovranno essere programmati solo per favorire il bosco verso una foresta disetanea e polifitica che permetta anche una maggiore biodiversità briofitica e lichenica.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento - esprime **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il piano di cui in oggetto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.



Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Oggetto: Piano di Gestione della Proprietà Forestale del Comune di Aieta (CS) per il periodo 2022 – 2037” - Proponente: Comune di Aieta (CS).
ZPS “Pollino Orsomarso” Cod. IT9310303
Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022.

LA STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	f.to digitalmente
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	f.to digitalmente
3	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE	f.to digitalmente
4	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	f.to digitalmente
5	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE (*)	f.to digitalmente
6	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA(*)	f.to digitalmente
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	f.to digitalmente
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	f.to digitalmente
9	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	f.to digitalmente
10	Componente tecnico (Dott.ssa)	Barbara CORASANITI	Assente
11	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	f.to digitalmente
12	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA	f.to digitalmente
13	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A. CAL)	Angelo Antonio CORAPI	f.to digitalmente

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia
Firmato digitalmente

Le firme digitali verranno apposte in data successiva ed in ordine progressivo, in quanto il sistema in uso non consente la sottoscrizione contestuale del documento

